(7

PER
LA CHIESA VESCOVILE DI SARNO

contra

IL COMUNE DI S. MARZANO.





I. Radunati nel 1 Giugno 1800 in pubblico parlamento i cittadini della Università di S. Marzano, il Sindaco loro espose « *avendo Monsignor Vescovo di Sarno il* JUS *di esigere la* QUARTA DECIMA *sopra i grani e granoni che si raccolgono annualmente in questo tenimento, e come che detto* JUS *è di un positivo danno ai particolari; che perciò si propone alle SS. LL. di darsi annualmente, ed in ogni fine di Agosto dal peculio di questa Università annui ducati 24, acciocchè nessuno più in avvenire venisse a soffrire detto peso — E dalli cittadini sudetti* UNANIMITER PARI VOTO ET NEMINE PAENITUS DISCREPANTE, *si è detta proposta lodata ed accettata, dandosi a tale effetto all' avvocato di questa Università l' autorità di poterci impartire l' assenso della Regia Camera; e subito questo ottenuto farsene la prima corrisponsione di detti annui*

ducati 24 : quali annui ducati 24 poi si devono considerare come peso straordinario di questa Università , et ita fuit conclusum — ANDREA CONTALDO—GENNARO CALENDA CANCELLIERE.

Con effetti l'avvocato della Università ebbe ricorso nella Regia Camera pella esecuzione del deliberato dai cittadini : ma l'avvocato Fiscale si riservò la sua instanza *dopochè si sarebbe costato del diritto della Mensa per esigere la detta quarta decima.*

Quindi l'avvocato della Università presentò ragionata instanza accompagnata da documenti opportuni ove leggesi quanto siegue : » *Nella Regia Camera della Sommaria* e *presso gli atti comparisce la Università di S. Marzano e dice come appartenendosi alla Mensa Vescovile di Sarno la quarta decima in tutto il territorio della detta Terra, per antiche disposizioni del diritto Canonico , siccome si degnò il Re N. S. nell' anno 1772 di abolire le decime assegnando ai Parochi le respettive congrue , così con altro dispaccio susseguente dello stesso anno per toglere le liti , che insorgevano tra i Vescovi e le Università , prescrisse di doversi continuare le prestazioni delle quarte decime ai respettivi Vescovi , siccome in esecuzione del Real Dispaccio e previe informazioni del solito dal Caporuota Peccheneda , allora Giudice della G. C. , fu ordinato di doversi osservare pella*

Mensa Vescovile di Sarno, ed in seguito fu pure notato nella platea di quella Mensa formata per ordine della Real Camera nel 1786, e poi approvata nel 1782, come dai documenti in forma valida che si presentano, cum potestate etc. etc. — Or soffrendo la comparente per tale prestazione non poche angarie dagli affittatori, che oltre l' estaglio di 40 e 50 ducati che pagavano alla Mensa, in questi ultimi tempi doveano pure ritrarne il loro profitto, ha ottenuto dall' odierno Vescovo di transigere tal quarta decima per annui ducati 24 come dal parlamento presentato negli atti: e poichè essendosi dimandati gli ordini pella esecuzione del mentovato parlamento, si è dal degnissimo avvocato Fiscale riserbata la sua instanza, dopochè si sarebbe costato del diritto della Mensa per esigere la detta quarta decima: quindi è che ne ricorre la comparente in essa Regia Camera e presentando le indicate scritture, dalle quali rileva il buon diritto della Mensa, fa di nuova istanza avvalorarsi del corrispondente decreto il divisato parlamento, affinchè abbia la sua piena esecuzione, trattandosi di un vantaggio e di un risparmio della comparente, e di togliersi a tutta quella popolazione l' impedimento degli affittatori.

Su di tale instanza esaminati i documenti prodotti, il Marchese D. Ottavio Avena avvocato Fiscale del Real patrimonio requise co-

sì. « *Die* XX *mensis Aprilis 1801 — Fiscus non impedit exequi parlamentum diei primae mensis Junii 1800* fol. 2.

Quindi la Regia Camera a relazione del Presidente GUIDOTTI Commessario interpose il seguente decreto. « *Die* XXII *mensis Aprilis 1801. Neapoli etc. Visis actis, parlamento diei primae mensis Junii elapsi anni 1800, retroscripta comparitione, et retroscripta instantia Regii Fisci — Per Illustrissimum Dominum militem U. J. D. D. Paulum Guidotti Regium Consiliarum, Regiae Camerae Summariae Praesidentem et Commessarium fuit provisum et decretum, quod parlamentum praedictum diei* I *mensis Junii 1800 exequatur juxta sui seriem continentiam et tenorem, in omnibus servata forma praedictae instantiae Regii Fisci; hoc suum et expediantur ordines — Palumbo Pro-rationalis et actuarius —* Nello stesso giorno XXII Aprile 1801 furono spedite le convenevoli provvisioni pella esecuzione del decreto e del parlamento sanzionato.

Quindi avuto ricorso alla Corte locale pel pagamento della convenuta contribuzione fu emesso il seguente decreto. *Die* XXVIII *mensis Aprilis 1801 in Terra S. Martiani — Per Marchionalem Curiam terrae praedictae, ejusque etc. Visis provisionibus Regiae Camerae Summariae expeditis ad instantiam Universitatis Terrae praedictae sub die* XXII *currentis mensis et anni, ac copia parlamenti per ipsam*

Universitatem conditi sub die 1 mensis Junii elapsi anni 1800, ac retroscripto memoriali fuit provisum et decretum quod provisiones praedictae exequantur, et debitae executioni demandentur juxta earum seriem, continentiam et tenorem, PRO CUJUS EFFECTU UNIVERSITAS PRAEDICTA SOLVAT IN BENEFICIUM ILLUSTRISSIMAE MENSAE EPISCOPALIS CIVITATIS SARNEN SUMMAM DUC. QUADRAGINTA OCTO, NEMPE DUCATOS VIGINTI QUATUOR DEBITOS PRO ELAPSO ANNO 1800 INFRA MENSEM ET RELIQUOS DUCATOS VIGINTI QUATUOR PRO CURRENTI ANNO PER TOTUM MENSEM AUGUSTI CURRENTI ANNO, ET SIC CONTINUET IN FUTURUM ANNO QUOLIBET IN OMNIBUS SERVATA FORMA CITATI PARLAMENTI, *et ita: hoc suum. Januarius Calenda Locumtenens. Felix Buonajuto actuarius.*

Nell' anno seguente 1802 alla occasione della *riforma dello stato* della Università di S. Marzano debitrice la Mensa Vescovile di Sarno ebbe notizia, che in esso rispetto al peso degli annui ducati 24 fu motivato così « *quo ad partitam ducatorum vigintiquatuor in beneficium Reverendi Episcopi Sarni pro quartadecima exibitis legitimis documentis providebitur* — Quindi la Mensa ricorse nella Regia Camera della Sommaria ed espose quanto sopra, e soggiunse che comunque per parte della Università si avrebbe dovuto presentare i documenti richiesti, pure « *si umilia la ri-*

ferita copia di parlamento che ad istanza di quella Università meritò l' approvazione della Regia Camera ; pertanto ricorre in essa Regia Camera e fa istanza PER L' AMMESSIONE DEL SUDETTO PESO DI DUCATI 24 , *dei quali la principale del comparente si contentò per fare cosa grata al suo gregge , così per ora dice e fa instanza , salvi ec.* — *Quindi la Regia Camera nel* XXIX *Marzo* 1802 *dietro analoga instanza fiscale profferì il seguente Decreto* — *Die* XXIX *mensis Martii* 1802. *Neapoli* — *Visis actis per Dominum Militem D. Gajetanum Basile Regiae Camerae Summariae Presidentem et Commessarium , factaque per eundem de omnibus relatione in 3.ª aula coram aliis Dominis Presidentibus ipsius , fuit per dictam 3.ª aulam , consensu audito Regio Fisco , provisum et decretum pro ut praesenti decreto decernitur et providebitur quod pro partita ducatorum viginti quatuor in beneficium Mensae Episcopalis* REMANEAT , *citra praejudicium etc.* — Di qual decreto nel XXX Marzo istesso furon date fuori le convenevoli provisioni : che presentate nel XXI Aprile seguente alla Corte locale fu *decretato che le medesime si osservino giusta la loro serie continenza , e tenore ; per la quale osservanza si notifichi gli amministratori di questa Università di S. Marzano , acciò del contenuto nelle medesime ne abbiano tutta la scienza , così ec.* — SAVERIO CRISCUOLO LUOGOTENEN-

te — Gennaro Calenda Mastrodatti — L' originale della presente copia è in mio potere, ed il contenuto in essa si è notificato al magnifico D. Vincenzo Sant' Anastasio Sindaco attuale di questa Università di persona ritrovato, ed in fede — S. Marziano li xxvi Aprile 1802 — Gennaro Calenda Cancelliere di detta Università.

Certo è che fino all' anno 1807 la Comune debitrice contribuì l' annua prestazione a prò del Vescovo di Sarno: dopoi vacata la sede, impossessato de' beni il Real Demanio, il Comune cessò dal pagare poichè forse niuno si presentò per esigere.

Così stiedero le cose finchè non fu provveduta la sede Vescovile di Sarno congiuntamente a quella di Cava: ed i Prelati che l'occuparono, presa cognizione di una prestazione sì doverosa e tanto sollennemente guarentita, non cessarono per le vie che meglio ad essi si addicevano di domandarne la corrisposta — Ed all' effetto provocarono nel xxvii Novembre 1838 benanche lo sperimento della conciliazione innanti l' autorità amministrativa, che inutile ritornò.

II. Con ultime sovrane disposizioni sotto la più stretta responsabilità imposto all' attuale Illustrissimo e Reverendissimo Vescovo di Cava e Sarno D. Tommaso Bellacosa il quadro delle due mense riunite, si vide nel dovere d' ivi segnare sotto il num. 165 il Comune

di S. Marzano per l' annua rendita di ducati 24 pagabili in ogni fine di Agosto *per quarta decima*, giusta il parlamento del 1 Luglio 1800 ed i successivi decreti coll' attrasso di annate 34.

Con atto del 11 Agosto 1839, il Comune si oppose sconoscendo il parlamento, i decreti dei quali non però chiese comunicazione per mezzo della Cancelleria; quindi dedusse 1.° che se la Mensa per 34 anni non avea esatto dovea presumersi cessato l' obbligo di pagare nel Comune, ovvero estinto nella Mensa il diritto ad esigere, stantechè le *quarte decime* erano state abolite. 2.° Che se non era la Mensa nel possesso di esigere non poteasi la partita notare nel quadro. 3.° Che il Comune di S. Marzano non avea beni patrimoniali sul prodotto dei quali si avesse potuto decimare. 4.° Che finalmente l' azione era prescritta.

Con successivo atto del IV Settembre il Comune dopo avuta comunicazione dei titoli della Mensa, aggiunse ai precedenti motivi, 1.° che la Mensa non avea fral termine stabilito coi diversi decreti pubblicato il quadro dei suoi debitori, perlocchè era decaduta; 2.° che la obbligazione qual si vorrebbe imporre al Comune mancherebbe di causa stante il niun diritto all' esazione delle decime; 3.° che col concordato furono ai Vescovi assegnate le congrue, e coll'art. 4 prescritto che le rendite

dovevano essere in stabili; 4.° che infine bisognava esibir l' atto da cui emergeva che alla Mensa di Sarno si fosse assegnato quel diritto, pel quale era piato, dopochè fu restaurata la Chiesa.

Il Tribunale di Salerno con sentenza del xxx Settembre ultimo considerò come siegue: *Attesochè trattandosi di un credito contro del Comune, la Mensa uniformarsi dovea al disposto dal Real Decreto dei VI Ottobre 1809, e quindi o esibire i titoli al Consiglio d' Intendenza, O PROCURARNE L' ALLISTAMENTO NEGLI ANTICHI STATI DISCUSSI DEL COMUNE MEDESIMO; Che stati discussi non si sono giustificati; quindi per l' altro decreto dei II Ottobre 1811 il dritto della Mensa deve ritenersi estinto. Che tali decreti riflettendo l' estinzione dei dritti creditarj ritener si debbono emanati nel petitorio, e non già nel possessorio soltanto. Che l' ordine della Camera della Sommaria non contiene un giudicato ai sensi di legge; ma un semplice* exequatur *del contratto DI NOVAZIONE fatto col Comune nel 1800. Che quantunque la Mensa si fosse trovata soppressa nell' anno 1809, pur tuttavia quei decreti non dispensavano dalla loro esecuzione il demanio che l' era succeduto. Che altronde essendo stata di nuovo repristinata non si è giustificata la riconcessione di questo dritto, il quale trovavasi estinto per opera dell' istesso demanio riconcedente. Che per-*

ciò non può in verun modo sostenersi l' azione intentata dalla Mensa.

Quindi fece dritto alle opposizioni del Comune di S. Marzano avverso il quadro esecucutivo pubblicato dalla Mensa Vescovile di Sarno e Cava nel x Luglio 1839; *e per lo effetto ordinò che fosse radiata le partita segnata al num. 165 del quadro affisso, vietando che il Comune fosse più molestato per tal causa. Condannò la Mensa alle spese.*

Di tal sentenza è appello.

III. Dimostreremo. 1. Consistente ed attualmente rispettato il dritto delle Chiese ad esigere le decime. 2. Non applicabile nè per fatto nè per diritto le disposizioni dei decreti del 1809 e 1811 alla fattispecie. 3. Non da discutersi la eccezione di prescrizione non legale ancora. 4. Certo il diritto della Mensa a segnare nel quadro la Comune di S. Marzano per debitrice.

Sul diritto alla esazione delle decime.

IV. Farebbe mestieri preliminarmente deffinire la natura di quella prestazione che pria in generi e poi in contanti si prestava dalla Università di S. Marzano alla Mensa di Sarno, se cioè prediale, ovvero personale; e se la ragione della stessa dipendeva da un diritto di dominio, ovvero da un dovere Religioso; per quindi dedursi la conseguenza se essa po-

teva dirsi colpita dalle disposizioni della *prammatica* XXIX *de eccles. pers.*: ed in tale ricerca la circostanza di non esser dovuta ad un Paroco, e di consistere in una quota parte dei cereali di un fondo, imporrebbe molto per dubitare dell' applicabilità di quella sanzione — Ma checchè sia egli è certo che colla prammatica XXXI dello stesso titolo, la precedente fu spiegata e la estenzione ristretta dichiarandosi « *pure le sua regal mente si fu di parlare de Parochi forniti altronde della congrua conciliare e del decente mantenimento delle Chiese. Quindi per ovviare alle sinistre interpetrazioni vuole e dichiara il Re pella retta intelligenza del cennato Real ordine del* XXV *del scorso Luglio*, *CHE NON S' INTENDONO NEL MEDESIMO COMPRESE LE DECIME, CHE DAI CAPITOLI DELLE CATTEDRALI, DELLE COLLEGIATE, ED ALTRE CHIESE SI ESIGONO PELLO MINISTERO CHE PRESTANO ALL' ALTARE ED IN SERVIZIO DEL POPOLO: NÈ LE QUARTE DECIMALI CHE LI VESCOVI riscuotono sulle decime de' Capitoli delle di loro rispettive Cattedrali e Chiese della Diocesi. E che quando credono le UNIVERSITÀ di aver ragioni in contrario le debbono sperimentare nei Tribunali, ed attenderne la decisione nei termini di giustizia* — A termini quindi di tal Real dispaccio del XIX Settembre 1772 non solo non potrà dirsi abolito, ma espressamente conservato il diritto dei Vescovi per decimare.

*

Inoltre tal dritto alla Chiesa di Sarno è garentito dalla confessione istessa dei cittadini della Università di S. Marzano riuniti in pubblico parlamento: che anzi essi dichiararono la Mensa di Sarno essere nello esercizio e possesso di quel diritto: e quale, poichè riusciva gravoso esercitandosi sulle derrate, essi convennero utile e vantaggioso commutarlo in una somma annua.

Dippiù quello stesso diritto ora controvertito è sostenuto pur dal giudicato della Regia Camera della Sommaria del XXII Aprile 1801, qual non fu reso senza cognizione di causa— Ricordasi della prima conclusione dell' avvocato Fiscale (*dopoche si sarebbe costato del diritto della Mensa per esigere la quarta decima*); ricordasi della ragionata instanza dell' avvocato della Università, dei documenti in essa enunciati; ricordasi della seconda conclusione del medesimo avvocato Fiscale; ricordasi infine del Decreto reso sul rapporto del Presidente della Regia Camera, con cui si prescrisse la esecuzione del convenuto nel parlamento.

Cosicchè contraddire il diritto della Mensa, pria delle disposizioni emanate dall' occupator militare, e priacchè la Chiesa di Sarno fosse stata privata del suo titolare, è inutil cosa.

V. Ma si dice, col Decreto del II Dicembre 1813 furono abolite tutte le esazio-

ni che si facevano per *quarta decima* ed altre simili : dippiù che non si è dimostrato l'assegna fatta alla Mensa di Sarno allorchè fu restaurata di quel diritto che sperimenta.

1. È però da sapersi che alla morte di Monsignor Potenza avvenuta verso il 1804, la Chiesa di Sarno non fu provveduta pella susseguente occupazione militare del Regno; e delle rendite prese possesso il Demanio. Coll' art. 3 del Concordato fu stabilita la soppressione di più Chiese Cattedrali povere, oscure, e di limitata giurisdizione territoriale; e di conservarsi alcune più antiche e più insigne come concattedrali con unirle ad altre sedi. In esecuzione con posteriore bolla del VII Marzo 1818 fu detto: *e finalmente trasferendo la Chiesa Cattedrale di Sarno allo stato di Concattedralità, uniamo la medesima in perpetuo con unione egualmente principale alla Chiesa Vescovile della Cava — E sopprimendo la Cattedra Vescovile di Nocera dei Pagani, aggreghiamo parimente ed uniamo in perpetuo la sudetta Chiesa e Diocesi all' anzidetta Chiesa Vescovile della Cava*, (2. parte del Conc. fol. 31). Cosicchè le Chiese di Sarno e Cava riunite non ebbero bisogno di novelle dotazioni ; poichè collo art. 12 del Concord. era stabilito che *tutt' i beni non alienati dal governo militare, e che al ritorno del Re si erano ritrovati nell' amministrazione del Demanio si fossero alle Chiese restituite*, mentre

che già coll' art. 6 ritrovavasi prescritto che *le rendite delle Chiese da unirsi si fossero aggregate a quelle che nella nuova circoscrizione si fossero conservate* — E surto il dubbio se pella restituzione che il Demanio faceva dei beni ai titolari dei beneficii si avesse dovuto pagare *dritti di trascrizione* col Real Decreto del III Giugno 1818, fu disposto *art. 1.* » *I Vescovi, gli abati, ... sono esonerati dal pagamento dei dritti di trascrizione* PER OTTENERE DALL' AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO IL POSSESSO DEI BENI DELLE RESPETTIVE MENSE, BADIE ... (cit. parte del Conc. folio 6).

2. D' altronde non v' ha dubbio, che coll' art. 5 del Decreto del 1813 fu abolita la esazione che il Demanio faceva sulle parocchie o altre Chiese *a titolo di quarta decima, cattedratico e simili:* ma è vero pure che col Decreto del XXX Gennaio 1819, la disposizione anzidetta fu rivocata, e soggiunto, *ed in conseguenza tali diritti nei casi di vacanza delle Chiese che li percepiscono, saranno compresi nella gestione delle amministrazioni Diocesane.*

Dal già Parlamento fu emanato addì XXI Dicembre 1820 decreto col quale di nuovo si abolirono i diritti Vescovili pel *cattedratico, quarte decime, procurazioni ed altri di simil natura*: Epperò quello soppresso, ritornate le cose nello stato primiero mercè decreto del VI

Aprile 1821, rimasero di pieno diritto annullate tutte le disposizioni emanate durante i nove mesi — Non pertanto « *a scanzo di ogni equivoco*, (sono i termini del Real Rescritto del XXV Aprile 1821) *ed a prevenire il dubbio se vi possa essere bisogno di una espressa dichiarazione di nullità per ciascuna materia sopra di cui è caduta innovazione, S. E. R. Monsignor Giustiniani Pontificio Commissario pella esecuzione del Concordato ha formalmente dimandato al Governo la rivocazione di tutte le disposizioni date, che sono contrarie alla disciplina in vigore ed al Concordato, e segnatamente di quelle contenute 6.° Nel decreto del Parlamento de' XXI Dicembre 1820 abolitivo del Cattedratico, procurazioni*, QUARTE DECIME, *e simili diritti vescovili: Qualora per tanto non si credessero sufficienti i generali ordini di S. M. vengo a dichiarare espressamente che le innovazioni disposte nel corso delle ultime vicende politiche circa gli articoli indicati negli uffizj di S. E. R. Monsignor Giustiniani debbono intendersi nulle e di verun vigore* — (parte 3.ª del Conc. pag. 27).

Posteriormente rattrovandosi vacante la Rettoria dei Pagani l' Amministrazione Diocesana di Cava pretendeva dal Comune dei Pagani gli annui ducati 202 per *decima* pria dovuta *su i cereali* e poi commutata *in contante*: ed il Comune allegava l' abolizione del

diritto, e la mancanza del titolare: sommessa la quistione alla risoluzione del Re, con Rescritto del IX Luglio 1823 fu detto « *essendosi rassegnata a S. M. la quistione surta tra l' Amministrazione Diocesana di Cava e il Comune dei Pagani se nella vacanza attuale della Rettoria il suddetto Comune dovesse o no corrispondere gli annui ducati 202, che trovansi assegnati a carico del Comune medesimo* PER DECIME TRANSATTE : *la M. S., udito il parere del Consiglio di Stato ordinario nel dì* XXVII *del prossimo passato Giugno in Vienna ha ordinato che dal Comune dei Pagani si continuino a corrispondere senz' alcuna diminuzione nella vacanza della detta Rettoria quelle stesse annue somme, che si trovano fissate nello stato discusso Comunale* (parte 3.ª del Conc. pag. 189).

Surto il dubbio qual norma avesse dovuto serbarsi nella commutazione della decima in contanti fu risposto da S. E. il Ministro degli affari ecclesiastici nel XIX Marzo 1831 « *qualora da V. S. Illustrissima e Reverendissima si giudichi di effettivo vantaggio agl' interessi della sua Mensa Vescovile il procedere alla* commutazione della decima *ch' esige la sudetta Mensa sul fondo detto Sativo denominato Arcuccio, in un' annuo canone da corrispondersi in numerario, deve un tal canone esser stabilito con prendersi una media proporzionale sul coacervo della rendita netta che il fondo*

dà in un decennio, *ed in mancanza di dati sicuri da ottenere questo coacervo è d' uopo fissarlo con una perizia fatta nelle forme legali* — (parte 5.ª atti dopo del Concord. pag. 108).

Negare adunque ai Vescovi il diritto alla esazione della decima, quarta decima, cattedratico etc. è lo stesso che sconoscere la preesistente non meno che la vigente polizia della Chiesa — E particolarmente negarlo al Vescovo di Sarno sull' agro di S. Marzano dopo gli avvenimenti, ed i giudicati emanati nel 1801 e 1802, è lo stesso che manomettere le stipulazioni e l' autorità della cosa giudicata.

IV. È qui è da osservarsi che non bisogna confondere la *quarta* decima dovuta al Vescovo, dalla *decima sacramentale* dovuta al Paroco; questa prestazione tutta personale, che si faceva dai Parrocchiani in ricognizione dei sagramenti che il Parroco loro amministrava (1), potrebbe dirsi colpita dalle sanzioni della pram. XXIX, non ostante la posteriore XXXI, laddove al Parroco si fosse costituita

---

(1) *Advertendum est ad notoriam distinctionem duarum diversarum specierum decimarum*, *quod scilicet*; *aliae sunt personales vel sacramentales*; *aliae vero reales*, *seu praediales*: *illae vere* correspective *sint ad* curam *animarum ac* perceptionem sacramentorum, *illaeque pretendi non possint nisi* ab incolis, *quibus dicta ratio competit*. Card. de Luca lib. XIV. part. III. de decim. disc. V. n. 4.

e fosse in possesso di esigere la congrua nella somma stabilita — Non pertanto ultimato il Concordato, ove nell' art. 7 erasi prescritto che *i Parochi doveano avere una congrua in contanti in proporzione del numero delle anime, e che era a carico de' Comuni il mantenimento della Chiesa Parrocchiale e del sottoparroco* QUALORA NON VI FOSSERO RENDITE ADDETTE A QUESTO FINE, e coll' art. 15 *di potere la Chiesa acquistare*, si elevò il dubbio se nei Parrochi stasse tuttora il diritto alla riscossione delle *decime sacramentali*, e nel XXIII Giugno 1818 fu risposto *che S. M. avea ordinato di non farsi alcuna mossa sull' oggetto della esazione delle* DECIME SAGRAMENTALI, *e di attendersi il risultato delle operazioni degli alti Commessarii pella esecuzione del Concordato.*

Comunque però la Commessione esecutrice del Concordato non abbia emanato alcun' atto posteriormente col quale si fosse o autorizzata o vietata espressamente la riscossione delle *decime sacramentali*, egli è certo che dalle disposizioni seguenti risulta il diritto favorito e da conservarsi.

Con ministeriale del XXIV Settembre 1828 fu risposto al Vicario Capitolare di Teramo *rispondendo al dubbio proposto da cotesta Amministrazione diocesana in data del* XV *andante, debbo dirle, che le* DECIME SACRAMENTALI *negli aggiusti di rate coi titolari e loro*

eredi, sieno da considerarsi come FRUTTI CIVILI *; facendole nello stesso tempo osservare che non possa esservi soggetto di* FRUTTI NATURALI O INDUSTRIALI *che pe' soli* FONDI *appartenenti ai beneficii, i quali si tengono in amministrazione o vengono dati a colonia parziaria* (atti emanati dopo il Conc. part. 4).

Con altra ministeriale del III Dicembre 1828 diretta allo stesso Vicario Capitolare fu detto » *con rapporto del XVII del prossimo scorso mese cotest' Amministrazione Diocesana vuol conoscere se nella causa, che il Paroco di S. Lucia sostiene coi suoi figliani per lo pagamento* DELLE DECIME SACRAMENTALI *debba essa prendere ingerenza e concorrere alle spese nei termini de' Reali Decreti del XXVII Ottobre 1825 e XVII Luglio 1827 — Io le fo riflettere, che questa causa non è del numero di quelle indicate dai due citati Decreti, non venendo in disputa il dritto di regalia e di regio patronato, nè quello su i beni che al beneficio sono annessi.* PER LA SUA QUALITÀ E PER LA CURA DELLE ANIME IL PAROCO PUÒ AVER DIRITTO DI PERCEPIRE LE DECIME SAGRAMENTALI : *Per questo motivo non deve l' amministrazione prendere in questo giudizio alcuna parte.*

Con reale rescritto circolare del III Dicembre 1838 fu ordinato quanto siegue « *dopo le abilitazioni contenute col Decreto del II maggio 1823 e coi decreti posteriori non po-*

*

che fra le amministrazioni diocesane, e di titolari si affrettarono di comprendere nei quadri de' debitori di rendite costituite ANCHE LE DECIME SACRAMENTALI. *Ma alcune altre amministrazioni diocesane e titolari non avendo avuto sì fatto accorgimento, han dato campo ai debitori di potere loro opporre la eccezione della prescrizione quando si faranno a sperimentare il loro diritto alle decime anzidette.*

Sua Maestà avendo questo considerato e ponendo mente che è prossimo il termine a compiersi la prescrizione trentenaria dalla pubblicazione delle leggi del 1809, si è degnata disporre, che i Parrochi ed altri titolari di beneficii, che credano aver diritto a DECIME SACRAMENTALI, *e le Amministrazioni Diocesane, possano formare e pubblicare dei quadri, nei quali comprenderanno in massa cotali decime, senza che ci sia bisogno di riportarvi i nomi particolari dei debitori, dispensando anche per la urgenza, al rigor delle altre formalità prescritte dal Real Decreto del 11 Maggio 1823, per poterne poi fare uso contro i morosi e gl' inadempienti a somministrarle a solo ed unico oggetto d' interrompere la prescrizione contro di essi: salvi i dritti rispettivi delle parti, e ferma rimanendo la Sovrana risoluzione del XXIII Giugno 1818 sull' oggetto della esazione delle decime sacramentali* (atti emanati dopo il Conc. part. 7 pag. 175).

Sull' applicabilità della perdita di diritto in virtù dei decreti del 16 Ottobre 1809 e 2 Ottobre 1811.

VII. I primi Giudici sono doppiamente censurabili e perchè di uffizio comminarono una pena; e perchè erano incompetenti, e fuori del caso previsto dalla legge per comminarla; che anzi quando la pena medesima era stata abolita.

1.° Supporre che il Sindaco di S. Marzano, che l'avvocato del Comune presso del Tribunale civile, avessero ignorato le disposizioni dei cennati Decreti tanto note e fondamentali della novella organizzazione comunale è pressocchè inconcepibile; quindi dovrà dirsi ch' essi l' ebbero per inapplicabili qual sono— E la prima giustizia che andiede in contraria sentenza ne volle più di quello che ad essa si chiedeva — Animati da un sentimento di verità le parti contendenti la impegnavano a decidere, se il diritto di cui era esercizio avesse avuto consistenza per legge — Non mai il Comune aveva domandata l' applicazione di quella pena, consistente nella perdita di quel diritto di cui era piato, in virtù di quella obbliata disposizione del 1809 — Ed è noto che il Magistrato deve giudicare *super allegata et probata*, nè può elevare ed accogliere eccezioni.

2.° Ma poi per l' art. 3 del Decreto del 1811 mancava di giurisdizione il Tribunale,

impercioccbè ivi sta detto « *I CONSIGLI D' INTENDENZA giudicheranno definitivamente del valore dei titoli presentati , ed ordineranno l' ammissione o la cancellatura de' crediti corrispondenti sui* budgets *dei Comuni*. Cosicchè se era ovver nò la *vacante* Chiesa di Sarno nel debito di presentare e liquidare i suoi titoli , quistione constituiva appartenente al contenzioso amministrativo e non mai al giudiziario.

3.° Epperò la vacante allora Chiesa di Sarno aveva a suo favore decreti de' Tribunali competenti , figurava nell' antico stato *riformato* dei creditori della Università : è perciò che non dovea esibire nè instare pella liquidazione dei suoi titoli — L' art. 35 del Decreto del 1809 prescriveva. « *I creditori dei Comuni per mutui , per censi di qualsivoglia specie , e per qualunque altro contratto nel quale il Comune si pretende obbligato , se sono nel possesso di esigere , PERCHÈ SI TROVANO AMMESSI senz'alcuna condizione negli antichi stati discussi , o perchè hanno a loro favore decreti dei Tribunali competenti , continueranno ad essere mantenuti nel possesso di esigere ;* art. 37. *Per quei crediti in cui vi sia il possesso di esigere ma che non si trovino o autorizzati dai decreti dei Tribunali competenti passati in giudicato , o ammessi negli stati discussi non si darà luogo alla loro ammissione , se non pre-*

cedente l' esibizione dei titoli presso il Consiglio d' Intendenza , e l' esame del Consiglio stesso che secondo i casi ed a norma de' regolamenti generali , comprenderà questi crediti nella rubrica dei pesi , o invierà le parti innanzi all' autorità giudiziaria — Che poi la Chiesa di Sarno avea a suo favore decreti dei Tribunali competenti all' epoca della pubblicazione del Decreto del 1809 , sopra nel fatto fu notato (leggasi il Decreto del XXII Aprile 1801 pag. 6) : che anche figurava nello stato riformato dei debiti della Università senz' alcuna condizione fu pure avvertito nel fatto (leggasi il Decreto del XXIX Marzo 1802 pagina 8) — Non era d' altronde mestieri dimostrare il possesso di esigere , facendosi questo dipendere da una delle due circostanze , cioè, giudicato sul *deberi* , ovvero , ammissione nello stato : ed ancorquando di questa esazione si voglia una dimostrazione, ce la offre il Decreto del XXVIII Aprile 1801 col quale fu ordinato alla Università il pagamento di due annate importanti ducati 48 (pag. 7) : ed è da avvertirsi che il Comune debitore conservar dovrebbe le quietanze; che poco dopo il 1802 la Chiesa di Sarno rimase vedova; che quindi dei beni prese amministrazione il Real Demanio ; che in fine dopo tanti anni vanamente si chiederebbero altre pruove *scritte*.

4.° Del resto la pena inflitta dal Tribunale fu pienamente abolita col Real Decreto

del XXVII Agosto 1827, il di cui art. 1 è così conceputo « *il Decreto de' XVI di Ottobre 1809 intorno alla prescrizione (1) dei crediti contro i Comuni non è applicabile quando l'azione di credito sia di un luogo pio in faccia all' altro luogo pio* — Se non potrà dubitarsi essere la Chiesa di Sarno un luogo pio; e se del pari che il credito di cui è piato è contra il Comune: certa è la conseguenza che in disprezzo di quella disposizione il Tribunale si avvisò.

Sulla eccezione della prescrizione.

VIII. Inutilmente eccepita fu la prescrizione del diritto della Chiesa Vescovile di Sarno alla esazione della *quartadecima*, poichè è pur troppo nota la Sovrana determinazione del XXIX Dicembre 1838. « *S. M. nel Consiglio ordinario di Stato si è degnata ordinare, che fino a nuova sua Sovrana determinazione, i Tribunali si astengono di pronunziare sulla eccezione di prescrizione, che si opponga alla*

---

(1) È da notarsi che se col Decreto si volle dare un termine alla esibizione dei titoli, per quindi in mancanza dirsi il credito estinto, si venne in sostanza a legittimare una particolare specie di prescrizione, *come si esprime il legislatore col Decreto del 1827: quindi in tal senso inutilmente la eccezione si elevò per quanto diremo nel numero seguente.*

domanda della Chiesa (atti dopo del Conc. parte 7.ª pag. 177). Nè con tal'ordine s'intese sospendere il corso della giustizia nel senso che non potrebbe il Magistrato pronunziare neanche sulla domanda della Chiesa; dapoichè il divieto riflette l'eccezione, e non l'azione, ed il vietarsi di aver riguardo alla eccezione è lo stesso che averla per non proposta. Ed in questi sensi S. E. il Ministro degli affari ecclesiastici nel IX Marzo 1839 si dolse coll'Ecc.^{mo} Ministro di Grazia e giustizia della cattiva intelligenza data dalla G. C. civile di Trani alla sovrana determinazione. « *L'Amministrazione diocesana di Gallipoli ha riferito che dal Tribunale civile di Lecce furono decise a favore di quella Mensa e della Diocesana due cause, una delle quali contra i fratelli Bianchi, e contra i PP. Domenicani di Gallipoli l'altra, e che da più tempo dalle parti si produsse l'appello avverso le sentenze emesse dal detto Collegio: ma la G. C. civile di Trani, quando erano per decidersi le cause, le ha fatte cancellare dal ruolo, allegando il Reale rescritto del* XXIX *Dicembre ult. — Non dissimili doglianze ha fatto l'Amministrazione Diocesana di Otranto per essersi sospesa dalla stessa G. C. la decisione della causa contra il Barone di Sanarica, e Pompignano per l'annua prestazione dovuta all'Arcidiaconato nella Chiesa di Otranto. Ed io mi dò quindi l'onore di manifestare tuttocciò alla E. V., pregandola*

a dare delle disposizioni onde non si arresti il corso della giustizia sulla erronea intelligenza del Rescritto, facendole osservare che il sistema adottato dalla G. C. civile si riduce in ultima analisi AD UNA VERA DENEGATA GIUSTIZIA, ED AD APRIRE L' ADITO ALLE PRESE A PARTE. *Prego altresì l'E. V. di occuparsi prestamente di un tale oggetto, instruendomi dei provvedimenti che darà* — (parte 7.ª atti dopo del Conc. pag. 184).

Ed ancor quando quella eccezione potesse vagliarsi non reggerebbe, poichè si è cennato nel fatto che il Vescovo nel XXVII Novembre 1838 diresse citazione al Sindaco di S. Marzano per conciliazione innanti il Consiglio di Intendenza, manifestando il suo diritto ad avere non solo l' annua prestazione, ma benanche tutto l' arretrato: e *con ispiega*, *che il presente atto riflette anche la interruzione di quella prescrizione che forse il Comune potrebbe affacciare*: dopo di esser poi tornato inutile lo sperimento di conciliazione, surse la lite. Ora è risaputo che la citazione per conciliazione vale per interrompere il corso della prescrizione, art. 2151 leg. civ.

Sul diritto a notare nel quadro per debitore il Comune di S. Marzano.

IX. Si nega tal diritto perchè non prima del XX Luglio 1839 fu affisso il quadro

formato dalla Diocesana pella Mensa di Sarno, ove si riportava il Comune di S. Marzano debitore della contesa prestazione; val dire dopo il 11 Giugno di quell' anno, epoca nella quale scadeva il periodo di sei mesi a contare dall' ultima proroga accordata col Reale Rescritto del 11 Dicembre 1838: ma è da riflettersi che il periodo si prescriveva *per la formazione e per l' invio del quadro da farsi e rimettersi dalle amministrazioni diocesane all' Intendente della Provincia*, il quale poi ne dovea ordinare l' affissione al Sindaco, a di cui cura dovea quindi seguire nei luoghi indicati dalla legge. Cosicchè se il quadro fu affisso nel xx Luglio 1839, egli è fuor di dubbio, che ben prima del 11 del precedente Giugno era stato fatto dall' amministrazione Diocesana.

Si nega ancora il diritto per mancare la Mensa del possesso di esigere nel 1806. Ora a prescindere di quanto nel fatto si è osservato e di cui una pruova non sarebbe difficile (pag. 9) è da riflettere, che in mancanza di *titoli espressi* per l' art. 5 del Real Decreto del 11 Maggio 1823 bisognava ricorrere al possesso di esigere. Ma la Chiesa di Sarno era com' è provveduta di pubblico, autentico e sollenne titolo espresso, qual' è l'atto municipale del 1 Giugno 1801, il decreto d' *exequatur* del xx Aprile 1801, quello di *solvat* del xxviii dello stesso Aprile, in fine quello di *remaneat* la partita nello stato de' debiti del xxix Marzo 1802.

Conchiusione.

X. Se la corrisposta de' diritti vescovili di qualunque natura non può negarsi; se le disposizioni dei Decreti del 1809 e 1811 non potevano riguardare la prestazione contesa; ad ogni modo il Tribunale civile non poteva giudicarne: se di prescrizione non può parlarsi; ed ove anche fu interrotta: se infine e nel termine e con diritto nel quadro dei debitori della Mensa di Sarno fu notato il Comune di S. Marzano: ci lusinghiamo a buon diritto sentire accolto l' appello, rivocata l' appellata sentenza, con rigettarsi le opposizioni al quadro nel 11 Agosto 1839 dal Comune prodotte: colla condanna alle spese in primo e secondo esame.

Napoli li XVI Marzo 1840.

Matteo Joele.